

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 10/2013

Alle Prefetture- uffici territoriali del governo

Loro Sedi

Ai Commissariati del governo di

Trento e Bolzano

Alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta

Aosta

OGGETTO: Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno di imposta 2010 – esercizio finanziario 2011. Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al sostegno di attività sociali.

Con circolare FL n. 8 del 13 luglio 2011 e comunicato integrativo del 4 agosto 2011, nonché con circolare 9/2012 del 22 maggio 2012, sono state impartite istruzioni in ordine alle modalità di rendicontazione delle somme assegnate ai comuni negli anni 2011 e 2012 a titolo di quota del 5 per mille dell'IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e relative agli anni finanziari 2009 e 2010, in applicazione delle disposizioni indicate in nota e del D.P.C.M. del 23 aprile 2010. (***)

Si rinvia, pertanto, alla richiamata normativa e alle citate circolari per elementi di dettaglio riferiti al riparto, corresponsione, rendicontazione e recupero delle somme in questione.

Si rammenta che sul sito internet di questa Direzione Centrale è stata comunicata in data 8 luglio 2013 l'erogazione in favore dei comuni delle quote del 5 per mille loro spettanti. Gli importi erogati a ciascun comune sono consultabili sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle entrate alla pagina internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate visualizzando il link denominato "Archivio 5 per mille" e poi proseguendo nel percorso "5 per mille 2011"; "Elenchi degli ammessi e degli esclusi al 5 per mille 2011 con l'indicazione delle scelte e degli importi" e "Attività svolte dai comuni".

I comuni possono, quindi, predisporre le iniziative per prevedere nel bilancio dell'esercizio 2013 gli importi risultanti in tali elenchi, se superiori a 12 euro, atteso che per somme inferiori l'articolo 11 del citato D.P.C.M. del 23 aprile 2010 non ne prevede l'erogazione, per ragioni di economicità amministrativa.

Si segnala che le quote del 5 per mille erogate sono destinate, per espressa disposizione di legge, al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma dell'articolo 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.

I comuni beneficiari sono tenuti, ai sensi della normativa richiamata in nota e dell'articolo 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile 2010, alla redazione, entro un anno dalla ricezione degli importi, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

In ordine alle modalità di rendicontazione degli importi ricevuti, si confermano le indicazioni e il modello di rendiconto di cui alla predetta circolare FL n. 8 del 13 luglio 2011, alla quale si fa rinvio, reperibile sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale alla voce "le circolari e i decreti".

Ai fini della predisposizione del rendiconto, si allega alla presente il modello che riproduce quello allegato alla citata circolare, aggiornato solo per i riferimenti all'anno di imposta e all'anno finanziario delle somme da rendicontare e nel quale è stato indicato, a maggior chiarimento, anche l'anno di attribuzione delle stesse.

Si pregano gli Uffici territoriali in indirizzo di portare a conoscenza di comuni della rispettiva provincia il contenuto della circolare che viene reso visualizzabile, altresì, sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale alla voce "le circolari e i decreti".

(***) Si tratta delle disposizioni recate dall'articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 10 e dall'articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Roma, lì 19 luglio 2013

Estratto da: <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl10-13.html#>